

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - comunità' europea -  
corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori -  
Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Principio  
di effettività della tutela del consumatore in base al diritto  
dell'Unione Europea - Procedimento monitorio - Fase "inaudita altera  
parte" - Esame officioso del carattere abusivo delle clausole - Dovere  
del giudice - Modalità di espletamento - Relativa motivazione del  
decreto e specifico avvertimento al consumatore - Necessità - Casi di  
rigetto del ricorso - Individuazione - Principio enunciato ex art.  
363, comma 3, c.p.c..

Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela  
giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla  
direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti  
stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze  
della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio,  
nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio  
l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto  
all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri  
istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di  
documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di  
consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo  
di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con stesso  
provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione,  
decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo  
delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà  
irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in  
parte, ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto  
controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della  
vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite  
l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.)  
incompatibile col procedimento monitorio.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 (Rv.  
667446 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_640, Cod\_Proc\_Civ\_art\_641,  
Cod\_Civ\_art\_1421

**Corte**

**Cassazione**

9479

2023